

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 170

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle
disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007**

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Trasmesso alla Presidenza il 19 settembre 2007



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

RELAZIONE ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI (VII – Senato della Repubblica - VII Camera dei Deputati)

OGGETTO: Fondo per l'editoria libraria. – Art. 1, comma 15, Legge 266/2005.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende illustrare a Codeste Commissioni la tipologia degli interventi, ascritti a specifiche normative, confluiti dall'anno 2006 nel Fondo da ripartire "Editoria libraria" di cui all'elenco n. 3 allegato alla citata legge, ed iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Tale Fondo fa riferimento per l'anno 2007 al capitolo "3700" recante: "Fondo da ripartire alle imprese editrici per provvedere alle spese relative alle pubblicazioni periodiche e alla promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale nonché per la concessione di premi per l'esportazione agli editori, librai ed industriali grafici e per le traduzioni" con uno stanziamento di € 2.403.000,00 ridotto, ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a € 2.100.927,54.

- Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
(Legge 416/81, art. 25 e Legge 67/87, art. 18)

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, operanti fin dal 1951, hanno trovato regolamentazione con l'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (all. 1) e con il D.P.R. n. 254 del 2 maggio 1983 (all. 2), con il quale sono stati definiti i criteri per la loro concessione ed istituita una apposita Commissione, prevista dallo stesso art. 25, per l'esame delle pubblicazioni concorrenti e per la predisposizione del relativo piano di riparto.

La legge 5 agosto 1981, n. 416, ha stabilito, infatti, limitatamente ad un quinquennio, l'erogazione di contributi, per un ammontare annuo di 4 miliardi di lire equivalenti a Euro 2.065.828,00 in favore delle pubblicazioni alle quali sia stato riconosciuto dall'apposita Commissione il carattere dell'"elevato valore culturale".

L'art. 18 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67 (all. 3), infine, ha confermato sine die detto fondo, mantenendo sostanzialmente inalterata la precedente normativa.

Dal 1983, anno di inizio dell'operatività della legge, tali contributi sono stati regolarmente e totalmente erogati da questa Amministrazione a favore delle numerose pubblicazioni che hanno annualmente presentato domanda nei termini stabiliti dal citato D.P.R. 254/83 (30 giugno di ciascun anno) e che sono risultate rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa.

I contributi in questione, infatti, costituiscono ancora oggi l'unico sostegno economico pubblico a supporto di quelle pubblicazioni che, per le loro specifiche caratteristiche, si rivolgono ad una fascia ristretta di mercato e che godono, tra l'altro, di limitati introiti pubblicitari, come peraltro specificatamente richiesto dalla legge.

Sono finora pervenute al competente Ufficio, circa 1000 richieste di contributo relative all'anno in corso, il cui termine di presentazione è scaduto il 30 giugno.



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Si sottolinea infine al riguardo, che l'originario importo di € 2.065.828,00 è stato ridotto già dal 2006 a € 1.456.000,00 ed attualmente ammonta a € 1.272.971,49 a seguito del taglio operato dal citato comma 507 della legge finanziaria.

Per la gestione di detti fondi è stato istituito nel bilancio di questo Ministero il capitolo "3650" recante "Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale" il cui stanziamento per l'anno 2007 è oggetto di storno dal citato "Fondo" da ripartire, di cui al capitolo "3700".

- Premi agli esportatori del libro italiano
(La Legge 22 dicembre 1969, n. 1010)

La Legge 22 dicembre 1969, n. 1010 (all. 4) recante "Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477 concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero" conferma ed aumenta a Lire 500 milioni il fondo istituito dalle citate normative e destinato alla concessione di premi speciali a favore degli editori, librai ed industriali grafici, a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

La ripartizione del fondo viene annualmente effettuata a favore delle imprese che ne fanno richiesta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal relativo D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 215 (all. 5).

Ai fini dell'attribuzione dei premi, l'art. 4 della Legge 1010/69, ha previsto l'istituzione di un "Comitato" per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano, la cui composizione è demandata all'art. 28 del D.P.R. 805/75 (all. 6). Al Comitato spetta il compito di valutare i prodotti editoriali esportati in relazione al valore letterario e scientifico degli stessi e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero. Al medesimo Comitato è demandata inoltre la predisposizione del piano di riparto dei premi.

Relativamente all'anno 2007, nel termine stabilito dalla legge (28 febbraio di ciascun anno), sono pervenute al competente Ufficio n. 56 domande di partecipazione di editori e librai, le quali sono oggetto di esame da parte del Comitato.

Per la gestione dei fondi di competenza 2007, si attende il trasferimento delle relative risorse dal citato "Fondo" di cui al capitolo "3700", al pertinente capitolo, attualmente in fase di ripristino in bilancio.

La gestione dei residui passivi, invece, è rimasta imputata al precedente capitolo "2091" recante "Premi per l'esportazione agli editori, librai ed industriali grafici. Premi per le Traduzioni".

Lo stanziamento del fondo, diminuito peraltro nel tempo, per l'anno 2007 è risultato ammontare a € 182.000,00. A seguito poi della riduzione operata dal citato comma 507 della legge finanziaria, corrisponde attualmente a € 159.121,44.

- Premi Nazionali per la Traduzione
(D.M. 4 febbraio 1988) (all. 7)

I Premi, posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunti alla diciassettesima edizione, vengono conferiti annualmente da una apposita Commissione a

32



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

traduttori ed editori italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione.

Per l'edizione 2007 sono pervenute n. 70 domande di partecipazione da parte di case editrici e singoli traduttori, le quali attendono di essere esaminate dall'apposita Commissione, peraltro recentemente ricostituita dopo la naturale scadenza triennale.

Il relativo stanziamento, che gravava anch'esso sul capitolo "2091" recante "Premi per l'esportazione agli editori, librai ed industriali grafici. Premi per le Traduzioni" ammontava inizialmente a Lire 120.000.000, ma ha subito nel tempo notevoli diminuzioni.

Attualmente, a fronte dell'importo di € 37.000,00 previsto per il 2007, dopo l'applicazione del comma 507 della finanziaria, ammonta a € 32.348,86, ed è oggetto del medesimo procedimento di storno.

- Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale
(Art. 9 – legge 7 marzo 2001, n. 62) (all. 8)

Ai fini dell'applicazione della normativa in questione è tutt'ora in corso di definizione l'apposito regolamento di attuazione. Il relativo importo, originariamente ammontante a 2 miliardi di lire, è stato ridotto dal 2006 a € 728.000,00, ed infine ad € 636.485,75 a seguito dell'applicazione del comma 507 della finanziaria.

Tale importo non è oggetto di storno dal citato Fondo da ripartire.

A conclusione di quanto suesposto, si intende riassumere la situazione relativa agli interventi descritti.

◆ Le provvidenze di natura economica confluite nel "Fondo per l'editoria libraria" di cui al capitolo "3700" del bilancio di questo Ministero, sono tutte previste da appositi atti normativi;

◆ Le stesse normative sono annualmente proposte all'attenzione dei soggetti interessati attraverso la pubblicazione di apposite Circolari che indicano, tra l'altro, modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione (all. 8-9-10);

◆ Le richieste di contributi e premi, che pervengono annualmente a questa Amministrazione, determinano l'immediato avvio dei relativi procedimenti amministrativi di assegnazione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (L. 241/90);

◆ Ai fini della gestione dei fondi di competenza dell'anno 2007, ai sensi dell'ultima parte del comma 16, art. 1 della legge 266/2005, è stata avanzata richiesta al Ministro dell'Economia e delle Finanze affinché apporti le occorrenti variazioni ai pertinenti capitoli di bilancio, con evidente esclusione di quelli relativi al citato art. 9 della legge 62/2001, per un importo totale di € 1.464.441,79 sul complessivo Fondo di € 2.100.927,54.

IL MINISTRO